



Città metropolitana di Venezia

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **VENTURINI SIMONE**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	VENTURINI SIMONE	Sindaco metropolitano	Presente
2	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	Assente
3	CANALI GIUSEPPE*	Consigliere metropolitano	Presente
4	CANCIANI ALBERTO	Consigliere metropolitano	Presente
5	CAZZAGON CHIARA	Consigliere metropolitano	Presente
6	DANIELETTO ANDREA	Consigliere metropolitano	Assente
7	DE ZOTTI CHRISTOFER	Consigliere metropolitano	Presente
8	DORI MARCO	Consigliere metropolitano	Assente
9	DRIGO IRINA	Consigliere metropolitano	Presente
10	MOLENA STEFANO	Consigliere metropolitano	Presente
11	MUNARI PIERFRANCESCO	Consigliere metropolitano	Presente
12	ONISTO DEBORAH	Consigliere metropolitano	Presente
13	PAVANELLO MARIA ROSA*	Consigliere metropolitano	Presente
14	ROSTEGHIN EMANUELE	Consigliere metropolitano	Presente
15	SALVAGNO MAURIZIO	Consigliere metropolitano	Presente
16	SEGANTIN MARCELLINA	Consigliere metropolitano	Presente
17	SENNO MATTEO*	Consigliere metropolitano	Presente
18	SUSANNA SILVIA	Consigliere metropolitano	Presente
19	UNIVERSI SERENA	Consigliere metropolitano	Presente

*Consigliere collegato da remoto

Segretario della seduta: **FRATINO MICHELE**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza
SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 03-07-2026
in Venezia, Cà Corner

N. 15/2026 di Verbale

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES EX ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026

Richiamata la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e, in particolare, l’articolo 1, secondo cui:

- il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto (comma 8);
- ciascuna città metropolitana è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi dell’omonima Provincia, ivi comprese le entrate provinciali (comma 47);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 e, in particolare, l’art. 12, sulle competenze del Consiglio;

visto il regolamento generale delle entrate della Provincia di Venezia, applicabile in base al principio di continuità amministrativa dopo il subentro della Città metropolitana;

visti il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2026-2028 e le successive variazioni;

premesso che:

- l’articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l’articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026, limita l’applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate*”;

considerato che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dall’Ente all’agente della riscossione (ovvero l’Agenzia delle entrate-Riscossione “ADER”) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che, per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende, tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, la dichiarazione di voler procedere alla definizione, presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa ADER pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la deliberazione consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente e ciò in deroga "*all'articolo 13, 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ...*" e che la deliberazione stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che, a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

tenuto conto, in detto contesto, che il disegno di legge recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali*", cd "decreto accise ter" (Atto Senato S.1891-B), approvato definitivamente dal Senato in data 24 giugno 2026:

- ha previsto il differimento delle scadenze sopra indicate dal citato articolo 10-*quinquies* del d.l. n. 38 del 2026, ai commi 1, lettere a), b), c), d), e al comma 2;
- in particolare, ha posticipato al 31 luglio 2026 il termine entro il quale gli Enti creditori (regioni ed enti locali) devono pubblicare il provvedimento adottato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicarlo ad ADER per l'adesione alla rottamazione *quinquies*;

considerato in ultimo che:

- l'adesione alla rottamazione da parte della Città metropolitana di Venezia rappresenta un ulteriore tentativo per: a) acquisire crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, b) accelerare la regolarizzazione di posizioni creditorie e, c) abbattere possibilità di contenzioso e le esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione, prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dal competente Ufficio Entrate, sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente nazionale della riscossione, risulta che:
 - i carichi iscritti a ruolo/avviati alla riscossione coattiva dalla Città metropolitana, estratti dal Portale di ADER per il periodo dal 01/01/2000 al 10/01/2024 (termine finale così impostato ai sensi del DM 231/99 secondo cui "*per i ruoli trasmessi .. fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo*"), ammontano complessivamente ad euro 23.224.827,49 e derivano principalmente da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, alla normativa in materia ambientale, in materia di trasporto pubblico, caccia e pesca, e da ulteriori quote di sanzione per ritardato pagamento e interessi;
 - gli interessi residui che potrebbero essere potenzialmente oggetto della rottamazione *quinquies* corrispondono ad euro 6.180.344,53, di cui:
 - 5.848.732,85 euro, quali interessi su carichi residui senza misure agevolative in essere;

- 283.986,85 euro, quali interessi residui collegati alla definizione agevolata dell'anno 2023 o "rottamazione quater", ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22;
- 47.624,83 euro, quali interessi residui collegati alla "riammissione 2025", ex L. 15/2025; con l'avvertenza che, per le rateazioni già in essere, derivanti dalla rottamazione *quater* e dalla riammissione 2025, non è al momento possibile conoscere le posizioni non in regola alla data del 30 settembre 2025, essendo questa la condizione necessaria a far rientrare anche tali posizioni nell'ambito applicativo della rottamazione *quinquies*;
- nel bilancio metropolitano risultano iscritti, alla data del 20 marzo 2026, data di approvazione dell'ultimo riaccertamento dei residui, con riferimento all'esercizio 2023 e precedenti, residui attivi relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione, per circa 4.300.000,00 euro (comprensivi delle maggiorazioni ex L. 689/81 su Contravvenzioni Codice della strada), essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dalla contabilità finanziaria;

evidenziato altresì che:

- in base al principio contabile della contabilità finanziaria (All. 4.2 al d.lgs. n. 118/2011) "*... le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi ...*";
- l'importo relativo a sanzioni e interessi correlati ai ruoli coattivi accertabili "per cassa", ammonta, per la Città metropolitana, a circa 1.888.824,00 euro

sottolineato, infine che:

- per i residui attivi, relativi ai carichi affidati ad ADER, risultano accantonamenti in bilancio, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), per una percentuale pari al 100%;
- la partecipazione alla rottamazione, da parte dei contribuenti interessati, viene stimata prudenzialmente in una percentuale attorno al 50% del valore dei carichi indicati come rottamabili;
- in ragione dell'adesione alla rottamazione, l'Ente valuterà e procederà con lo stralcio dei crediti dal conto del patrimonio;

ritenuto quindi che l'adesione della Città metropolitana alla rottamazione *quinquies* abbia effetti finanziari sostenibili sul bilancio dell'Ente, in considerazione:

- a) dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;
- b) del fatto che i carichi iscritti a ruolo risultano già interamente svalutati tramite l'accantonamento a FCDE, così da non comportare alcuna riduzione dei residui attivi/crediti mantenuti a bilancio;

valutata, per quanto sopra, la compatibilità della predetta adesione con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare degli accantonamenti già effettuati dall'Ente;

ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*, disposizione

modificata ad opera del disegno di conversione del cd “decreto accise ter”, approvato in via definitiva dal Senato in data 24 giugno 2026;

richiamato l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare di province e comuni, in tema di entrate, anche tributarie.

acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, n. 41 del 25/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare;

individuato il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Stefania Fabris, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione.

visto il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

dato atto che la presente proposta riveste carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del Tuel, occorrendo procedere con la relativa pubblicazione sul Portale istituzionale dell’Ente e con la comunicazione ad ADER entro il 31 luglio 2026 per espressa previsione normativa,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*, disposizione da ultimo modificata ad opera del disegno di conversione del cd “decreto accise ter”;
- 2) di inviare copia del presente atto all’Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell’Ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
- 4) di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

5) di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.

Alle ore 10,44 inizia la trattazione della proposta di deliberazione:

Il Sindaco Venturini cede la parola al dirigente dell'Area economico finanziaria, dott. Romano Armellin, per l'illustrazione tecnica della delibera, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Salvagno, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Venturini pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato:

presenti	n. 16
astenuti	n. /
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. /

Il Sindaco Venturini dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato:

presenti	n. 16
astenuti	n. /
votanti	n. 16
favorevoli	n. 16
contrari	n. /

Il Sindaco Venturini dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
SIMONE VENTURINI

Il Segretario generale
MICHELE FRATINO



Città metropolitana
di Venezia

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TIPO ATTO: *Deliberazione di Consiglio metropolitano*

Proposta n. 18 del 24-06-2026

Oggetto: ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES EX ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento.

La Funzionaria
Stefania Fabris
atto firmato digitalmente



Città metropolitana
di Venezia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Area Economico finanziaria

Servizio Società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato

TIPO ATTO: Deliberazione di Consiglio metropolitano

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES EX ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

Il Dirigente
Romano Armellin
atto firmato digitalmente



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Economico finanziario

Area Economico finanziaria

Proposta n. 18 del 24-06-2026

**Oggetto: ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA
ROTTAMAZIONE QUINQUIES EX ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E
ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026**

Ai sensi dell'art. 49 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativa al presente provvedimento.

Il Dirigente
Romano Armellin
atto firmato digitalmente



Città metropolitana
di Venezia

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO: Deliberazione di Consiglio metropolitano

OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA ALLA ROTTAMAZIONE
QUINQUIES EX ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026,
CONVERTITO CON L. N. 88/2026

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Dirigente
Michele Fratino
atto firmato digitalmente

**ORGANO DI REVISIONE
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

Verbale n 41 del 25 giugno 2026

OGGETTO: Parere sulla proposta delibera consiliare di adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 24-06-2026 concernente l’adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all’art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

considerato che il disegno di legge recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali*”, cd “**decreto accise ter**” (Atto Senato S.1891-B), attualmente all’esame del Senato dopo l’approvazione in prima lettura da parte dello stesso Senato e della Camera, avvenute in data 11 giugno 2026 e in data 17 giugno 2026:

- ha previsto il differimento delle scadenze indicate dall’articolo 10-*quinquies* del d.l. n. 38 del 2026, ai commi 1, lettere a), b), c), d), e al comma 2;
- in particolare, ha posticipato al 31 luglio 2026 il termine entro il quale gli Enti creditori (regioni ed enti locali) devono pubblicare il provvedimento adottato sul proprio sito *internet* istituzionale e comunicarlo ad ADER per l’adesione alla rottamazione *quinquies*;

considerato che l’ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell’istituto della “rottamazione quinquies” per i debiti relativi a ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

viste le valutazioni indicate nel medesimo provvedimento dal competente Ufficio entrate dell’Ente e avallate dal dirigente finanziario, in ordine alla convenienza economica e finanziaria per l’attivazione della rottamazione quinquies;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l’art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all’art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate la cui riscossione è stata affidata all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023;

considerato che le Città metropolitane, al pari dei Comuni e delle Province, con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli*

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n.7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali;

visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio in corso di proroga al 31 luglio 2026 dal disegno di legge di conversione del D.L. 63/2026, tornato al Senato come S.1891-B dopo le modifiche della Camera, ma non risulta ancora definitivamente approvato e pubblicato, ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente, nonché di trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, ad oggi in corso di modifica ad opera del disegno di conversione del cd **"decreto accise ter"** (Atto Senato S.1891-B) come sopra citato;
- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, ad oggi in corso di modifica ad opera del disegno di conversione del cd **"decreto accise ter"** (Atto Senato S.1891-B);
- che nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;
- è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente, nonché della capacità/del tentativo di incrementare la riscossione delle proprie entrate, così come riscontrato dalle valutazioni del dirigente finanziario nel corpo del medesimo provvedimento;
- è formulato nel rispetto del principio di **autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva**;

L'Organo di revisione, sulla base della documentazione fornita e degli ulteriori chiarimenti richiesti al competente Ufficio entrate, ha altresì verificato che:

- dall'interrogazione del portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, e in particolare del servizio "Rendicontazione on-line: Monitor enti", risultano carichi affidati all'Agente della riscossione e non ancora riscossi per complessivi euro 23.224.827,49, al lordo degli interessi applicati dalla stessa ADER;
- gli interessi residui che potrebbero essere potenzialmente oggetto della rottamazione quinquies corrispondono ad euro 6.180.344,53, di cui: – 5.848.732,85 euro, quali interessi su carichi residui senza misure agevolative in essere; – 283.986,85 euro, quali interessi residui collegati alla definizione agevolata dell'anno 2023 o "rottamazione quater", ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/22; – 47.624,83 euro, quali interessi residui collegati alla

“riammissione 2025”, ex L. 15/2025; con l’avvertenza che, per le rateazioni già in essere, derivanti dalla rottamazione quater e dalla riammissione 2025, non è al momento possibile conoscere le posizioni non in regola alla data del 30 settembre 2025, essendo questa la condizione necessaria a far rientrare anche tali posizioni nell’ambito applicativo della rottamazione quinquies;

- a seguito di specifica richiesta di chiarimenti formulata dall’Organo di revisione, il Responsabile del Servizio società partecipate, entrate, gestione tributi ed economato, con comunicazione del 23 giugno 2026, acquisita agli atti del presente verbale, ha confermato che il predetto importo di euro 23.224.827,49 riguarda esclusivamente carichi affidati entro il 31 dicembre 2023;
- nella medesima comunicazione è stato precisato che l’indicazione, contenuta nell’estrazione dal portale ADER, della data del 10 gennaio 2024 non comporta l’inclusione di carichi affidati successivamente al 31 dicembre 2023, ma deriva dalle modalità tecniche di formazione e consegna dei ruoli disciplinate dall’articolo 4 del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui la consegna dei ruoli trasmessi tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo;
- l’Ufficio entrate ha inoltre quantificato in euro 1.888.824,06 l’importo degli interessi e delle maggiorazioni correlati ai ruoli coattivi, accertabili per cassa e non iscritti nella contabilità finanziaria dell’Ente. Tale importo deriva dai seguenti codici entrata ADER:
 - codice 5025, maggiorazioni per ritardato pagamento ai sensi della legge n. 689/1981 in materia di caccia e pesca;
 - codice 5132, maggiorazioni per ritardato pagamento ai sensi della legge n. 689/1981 – Amministrazione provinciale;
 - codice 5190, maggiorazioni per ritardato pagamento ai sensi della legge n. 689/1981 – trasporti;
 - codice 5450, contravvenzioni al Codice della strada – maggiorazioni ai sensi della legge n. 689/1981 – Amministrazione provinciale;
- dal predetto importo è escluso il codice entrata ADER 5243, relativo alle maggiorazioni per contravvenzioni al Codice della strada, in quanto tali somme risultano accertate nella contabilità dell’Ente a decorrere dall’esercizio 2023; gli importi riferiti agli esercizi 2024 e successivi non rientrano, in ogni caso, nel perimetro temporale della definizione agevolata;
- tale importo complessivo comprende principalmente sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, alla normativa in materia ambientale, in materia di trasporto pubblico, nonché in materia di caccia e pesca, oltre alle maggiorazioni per ritardato pagamento e ai relativi interessi;
- dei carichi affidati ad ADER nel periodo previsto dalla normativa e ancora da riscuotere, risultano iscritti nella contabilità finanziaria dell’Ente, alla data del 20 marzo 2026, residui attivi riferiti agli esercizi 2023 e precedenti per complessivi euro 4.345.749,35, integralmente coperti dal Fondo crediti di dubbia esigibilità.

- la stima del gettito appare formulata secondo criteri prudenziali sulla base di una percentuale di adesione stimata pari al **50% del valore dei carichi indicati**;

- è stato valutato l’impatto sugli equilibri di bilancio di cui all’art. 162 TUEL e non emergono effetti negativi sul risultato di amministrazione;

- ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

- in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni, osserva quanto segue:

L'Organo di revisione prende atto dei chiarimenti forniti dal competente Ufficio entrate con comunicazione del 23 giugno 2026, mediante i quali:

- è stato confermato che lo stock di euro 23.224.827,49 comprende esclusivamente carichi affidati entro il 31 dicembre 2023;
- è stata motivata, sulla base delle regole tecniche di formazione e consegna dei ruoli, la presenza della data del 10 gennaio 2024 nell'estrazione effettuata dal portale ADER;
- sono stati quantificati in euro 1.888.824,06 gli interessi e le maggiorazioni accertabili per cassa e non iscritti nella contabilità finanziaria dell'Ente.

L'Organo di revisione invita, per quanto possibile alla riconciliazione tra lo stock complessivo dei carichi affidati ad ADER, residui attivi conservati nella contabilità finanziaria, crediti già stralciati dal conto del bilancio e gli eventuali crediti ancora mantenuti nello stato patrimoniale.

Tale ricostruzione assume rilievo ai fini della corretta rappresentazione degli effetti della definizione agevolata tanto nella contabilità finanziaria quanto nella contabilità economico-patrimoniale, quanto alla gestione del FCDE.

L'Organo di revisione rileva inoltre che la percentuale di adesione del 50 per cento costituisce una stima prudenziale e meramente previsionale, da verificare sulla base delle adesioni effettivamente presentate, dei pagamenti eseguiti e dei discarichi successivamente comunicati dall'Agente della riscossione.

Raccomanda, pertanto, il mantenimento degli accantonamenti a FCDE relativi ai residui attivi conservati fino all'acquisizione di dati attendibili e definitivi circa le adesioni, gli incassi e gli eventuali discarichi.

CONCLUSIONE

L'Organo di revisione, tenuto conto della copertura integrale mediante FCDE dei residui attivi conservati e della potenziale capacità della misura di favorire la riscossione di crediti di risalente formazione e di difficile esigibilità, esprime parere favorevole all'approvazione della proposta delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88, ad oggi in corso di modifica ad opera del disegno di conversione del cd "decreto accise ter" (Atto Senato S.1891-B) e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia, nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro il 30 settembre 2026, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze.

Raccomanda che la deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale e comunicata ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il termine previsto dalla normativa vigente salvo l'eventuale entrata in vigore del differimento legislativo in corso di approvazione.

Raccomanda inoltre:

- di trasmettere la deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- di mantenere gli accantonamenti a FCDE fino alla definizione puntuale delle adesioni, degli incassi e dei discarichi;
- di sottoporre al Consiglio e all'Organo di revisione un successivo monitoraggio degli effetti finanziari della misura, distinguendo gli incassi relativi a crediti conservati, crediti precedentemente stralciati e componenti oggetto di annullamento.

L'Organo di revisione

dr Corrado Mancini Presidente

dr Franco Saccardi Componente effettivo

dr Angiolino Finezzo Componente effettivo